



# Città di Randazzo

1° Settore Operativo  
AA.GG. – Affari Legali e Personale

Determina Dirigenziale n. 50 del 31-03-2016

**Oggetto:** Costituzione provvisoria “Risorse per la contrattazione decentrata integrativa” anno 2016. Impegno di spesa per pagamento parte variabile della retribuzione dei dipendenti avente carattere continuativo e predeterminato nonché per il salario accessorio afferente il mantenimento del modello organizzativo (turno, reperibilità, maggiorazioni servizio ordinario festivo e/o notturno).

Il Capo Settore

- Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale non dirigente del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali;
- Richiamato, in particolare, l'art. 31, comma 1, CCNL 22.01.2004 il quale stabilisce che le risorse decentrate devono essere quantificate annualmente dagli Enti secondo i criteri definiti nel CCNL che le suddivide in:
  - “risorse stabili” (art. 31, comma 2, CCNL 22.01.2004) che comprendono le fonti di finanziamento espressamente elencate, già previste dai vigenti contratti collettivi e che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo;
  - “risorse variabili” che comprendono tutte le fonti di finanziamento eventuali e variabili (art. 31, comma 3, CCNL 22.01.2004) da utilizzare secondo le previsioni del contratto di lavoro decentrato integrativo, per interventi di incentivazione salariale accessoria, con prioritaria attenzione agli incentivi per la produttività;
  - “risorse variabili a destinazione vincolata” che comprendono tutte le fonti di finanziamento che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale dipendente;
- Richiamato, altresì, l'art.31, comma 2, primo periodo, del C.C.N.L. 22.1.2004 il quale stabilisce che le risorse aventi carattere di certezza stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2 sono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;
- Ritenuto necessario di procedere alla costituzione della parte stabile del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente dell'Ente anno 2016 al fine di correttamente imputare il pagamento della parte variabile della retribuzione dei dipendenti avente carattere continuativo e predeterminato (p.e.o., indennità di comparto, indennità personale educativo Asilo nido) nonché gli istituti contrattuali afferenti la garanzia dell'attuale modello organizzativo (turno, reperibilità, maggiorazioni per servizio ordinario festivo e/o notturno);
- Ritenuto, altresì, necessario di procedere alla costituzione della parte variabile del Fondo con i dati e gli elementi al momento disponibili, salvo conguaglio nel momento in cui saranno disponibili i dati e gli elementi definitivi;
- Richiamato l'art. 9, comma 2-bis, del DL78/2010 convertito con nella L. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n.147 che testualmente recita:  
*A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto*

*legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.*

*A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.*

- Richiamata la propria Determina n. 125 del 17.12.2015 con la quale sono state costituite le risorse per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2015 come previsto dagli artt. 31 e 32 del CCNL;
- Rilevato che nella suddetta costituzione era stato tenuto conto della disposizione introdotta con il comma 456 della L. 147/2013 consolidando l'ammontare delle decurtazioni operate con riferimento all'anno 2014, per effetto di quanto previsto dal primo periodo del richiamato articolo 9, comma 2-bis (quindi sia l'applicazione del limite relativo all'anno 2010 che la riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento al periodo 2011-2014) pari a €. 25.472,50;
- Che il Comune di Randazzo, nel corso del 2015, è stato oggetto della verifica amministrativa e contabile da parte di un Ispettore dei S.I.F.I.P. del MEF-RGS e che con nota protocollo MEF-RGS n. 1212 del 11.01.2016, introitata la protocollo generale del Comune in data 20.01.2016 sotto il n. 978, sono state notificate le risultanze ed i rilievi riscontrati nel corso della verifica;
- Che, tra l'altro, a seguito della decurtazione delle risorse aggiuntive inserite nella costituzione del Fondo per l'anno 2010 (nell'anno 2009 il Comune aveva sfiorato il Patto di stabilità interno) e della verifica del calcolo della riduzione proporzionale in base alle cessazioni dal servizio nel periodo 2011/2014, l'Ispettore dei S.I.F.I.P. del MEF-RGS ha calcolato in complessivi €. 31.872,25 le riduzioni da operarsi alla data del 31.12.2014;
- Che, altresì, nella costituzione delle risorse decentrate di cui alla richiamata Determina Dirigenziale n. 125 del 17.12.2015 non erano state quantificate le somme relative alla quota parte degli incentivi spettanti ai messi notificatori ex art. 54 del CCNL 14.09.2000, delle quote di incentivi per la progettazione ex art. 15, comma 1, lett. K) del ccnl 1998-2001 e art. 92, commi 5 e 6 del D.lgs. n. 163/2006 tenuto conto che dette somme sono da annoverare tra le risorse di parte variabile non soggette ad alcun limite di contenimento delle risorse annualmente destinate al trattamento accessori del personale nonché i risparmi della RIA del personale cessato;
- Che, conseguentemente, con propria Determina n. 49 del 31-3-2016 le risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa anno 2015, al netto del consolidamento delle decurtazioni anni 2011 - 2012 - 2013 e 2014, sono state rideterminate in complessivi €. 312.718,00 che, depurate delle voci non soggette a vincolo, residuano €.308.735,00;
- Visto il comma 236 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) il quale testualmente recita: *Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;*
- Considerato che la norma è appena entrata in vigore e quindi emergono tutte le incertezze interpretative che accompagnano la materia in questione, soprattutto per quanto riguarda gli effetti della locuzione "tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente" e, in tale contesto risulta pertanto assai difficile procedere all'esatta determinazione della consistenza del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente dell'Ente anno 2016;
- Dato atto che, secondo la suddetta norma, il fondo del 2016 non deve superare il corrispondente importo del fondo del 2015 e deve essere applicata la percentuale di riduzione della media dei




dipendenti in servizio nell'anno 2016 rispetto allo stesso dato del 2015 calcolati con il metodo della cosiddetta semisomma del fondo 2016 rispetto al fondo 2015;

- Che tale percentuale, tenuto conto che nel 2015 sono cessati n. 17 dipendenti – media dei presenti 85,50 – e nel corso del 2016 è prevista la cessazione di n. 2 unità – media dei presenti 76,00 - di riduzione da applicare sul Fondo 2016 è pari al **11,11%** e, pertanto, avuto riguardo alle voci non soggette al vincolo, l'importo provvisorio del fondo 2016 risulta pari ad **€.274.435,00**;
- Che tuttavia potrebbe subire notevoli modifiche derivanti non soltanto da una diversa riduzione del personale in servizio, ma anche da una diversa modalità di applicazione delle riduzioni sopra esposte derivante dalla interpretazione della norma da parte della Ragioneria Generale dello Stato;
- Ritenuto, nelle more dell'adozione di auspiccate autorevoli interpretazioni che sicuramente interverranno nei prossimi mesi, di dover comunque procedere, per le motivazioni sopra esposte, alla costituzione provvisoria del fondo 2016, come da prospetto allegato alla presente determinazione redatto secondo il Kit appositamente predisposto da ARAN (Allegato A);
- Ribadito che tale costituzione sarà oggetto di immediato aggiornamento a seguito di interpretazioni sulla modalità di riduzione del fondo connessa alla riduzione del personale;
- Dato atto che l'importo risultante dalla costituzione del fondo trova copertura nei capitoli di spesa del personale del bilancio anno 2016 che saranno impegnati ai sensi del comma 2, lettera a) dell'art.183 TUEL come modificato dal DLgs 126/2014;
- Visto lo Statuto;
- Visto il DM 28 ottobre 2015 con il quale il Ministero dell'Interno ha ufficializzato il rinvio dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione di province, comuni e città metropolitane per l'anno 2016;
- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" con particolare riferimento all'art.163

#### DETERMINA

1. Di approvare la costituzione provvisoria del Fondo delle risorse decentrate destinate alla contrattazione decentrata integrativa del personale non dirigente per l'anno 2016 secondo lo schema allegato sub A alla presente determinazione per un importo complessivo di **€ 274.435,00**, già depurato delle risorse non soggette al limite pari a €. 12.054,00 (quote per la progettazione).
2. Di dare atto che l'ammontare del fondo come sopra determinato, avuto riguardo alle voci non soggette ad alcun limite di spesa, non supera il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è stato ridotto come previsto dall'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016).
3. Di stabilire che tale costituzione sarà oggetto di immediato aggiornamento a seguito di interpretazioni sulla modalità di riduzione connessa alla riduzione della dotazione organica.
4. Di prendere atto che l'importo risultante dalla costituzione del fondo trova copertura nei capitoli di spesa del personale del bilancio anno 2016 in corso di formazione ai sensi del comma 2) lettera a) dell'art.183 TUEL come modificato dal DLgs 126/2014 e di assumere i relativi impegni di spesa sulla gestione provvisoria esercizio 2016 a titolo di salario accessorio da pagare mensilmente e periodicamente a favore del personale dipendente.

Il Capo Settore  
Cinzento Zirilli



## SERVIZIO FINANZIARIO

Visto la riportata determina n. 50 del 31-03-2016 emessa dal Responsabile del 1° S.O.;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

ALL'INTERVENTO CON CODICE MECCANOGRAFICO N. \_\_\_\_\_ SI ASSUME  
L'IMPEGNO N. 126-127 SCATURENTE DALLA CITATA DETERMINAZIONE SULLA  
QUALE CON LA PRESENTE SI APPONE IL RELATIVO VISTO DI REGOLARITA'  
CONTABILE

Addi 31-03-2016

  
Il Responsabile del Servizio Finanziario

